

CONVENZIONE QUADRO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMI COMUNI DI ORIENTAMENTO, RICERCA E FORMAZIONE

Il **Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Udine** (di seguito denominato "Dipartimento"), con sede legale a Udine, in via Treppo n. 18, CF 80014550307, rappresentato dalla Direttrice, Prof. Elena D'Orlando, nata a Udine il 21/04/1971,

E

Il **Carnia Industrial Park – Consorzio di Sviluppo Economico e Locale di Tolmezzo** (di seguito denominato "Consorzio"), con sede legale a Tolmezzo (UD) in Via Cesare Battisti n. 5, C.F. 93003340309 P. I.V.A. 00816140305, rappresentato da Mario Gollino, nato a Gemona del Friuli (UD) il 31/10/1942, in qualità di Presidente – in virtù dei poteri conferitigli dall'Assemblea Consortile con delibera n. 1 d.d. 09/03/2016;

PREMESSO CHE

1. Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce la ricerca scientifica, l'attività didattica e l'attività formativa volta a favorire la diffusione della crescita culturale e dell'innovazione professionale nel territorio di riferimento nell'ambito delle materie giuridiche;
2. Il Consorzio – ente pubblico economico – a seguito della Legge Regionale di riforma delle politiche industriali n. 3/2015 "RilancimpresaFVG", dal 2016 ha assunto le funzioni di soggetto promotore di sviluppo locale, in un quadro di politica industriale regionale orientata all'attrattività per la valorizzazione della vocazione manifatturiera dell'intero comprensorio montano della Carnia.

Quale *hub* di aziende e servizi, è impegnato nella creazione delle condizioni ideali per l'insediamento di nuove imprese e per lo sviluppo competitivo di quelle già esistenti e nell'erogazione di servizi per l'industrializzazione e servizi per lo sviluppo, ampliando i propri ambiti di intervento, attraverso la promozione, lo sviluppo e il consolidamento di partenariati su scala regionale, nazionale e internazionale con Aziende, Università ed Enti di Ricerca, Istituzioni Pubbliche.

CONSIDERATO CHE

- Le risorse e le competenze del Dipartimento e del Consorzio sono volte sotto molti aspetti a perseguire le medesime finalità.
- I due soggetti possono trovare perciò un interesse condiviso nella progettazione e nella realizzazione di programmi comuni, volti a favorire percorsi integrati che consentano anche la personalizzazione della formazione.
- I due soggetti possono trovare perciò un interesse condiviso alla realizzazione di un raccordo tra attività di orientamento e formazione professionale attraverso iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo dei giovani e alla crescita culturale del territorio.
- È interesse comune dei due soggetti integrare, per le rispettive competenze, le iniziative volte a promuovere l'istruzione e la formazione mediante strumenti quali: orientamento, stage, tirocini, sostegno all'inserimento lavorativo, organizzazione di iniziative scientifiche e culturali di comune interesse.

In virtù di quanto disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. XX del 26 giugno 2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente convenzione regola il quadro dei rapporti tra il Dipartimento e il Consorzio relativamente alla progettazione e realizzazione di programmi comuni di orientamento, ricerca e formazione. Il Consorzio promuove l'attuazione dei programmi previsti dalla presente convenzione anche presso le imprese ivi insediate.
2. Le attività svolte di comune accordo sono regolate da accordi attuativi, ai sensi dell'articolo 3, approvate di volta in volta dal Dipartimento e dal Consorzio, e possono riguardare quanto indicato di seguito in modo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) manifestazioni pubbliche volte all'orientamento universitario;
 - b) attività di tirocinio e di stage svolta da studenti e neo laureati presso il Consorzio o presso le imprese ivi insediate;
 - c) promuovere e organizzare azioni formative e laboratoriali;



- d) promuovere e organizzare azioni formative e informative sulla cultura giuridica;
- e) collaborare all'organizzazione e gestione di percorsi formativi post laurea, corsi di aggiornamento, corsi di integrazione al curriculum;
- f) promuovere l'organizzazione di attività scientifiche, convegni, seminari.

Articolo 3 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra il Dipartimento e il Consorzio è attuata tramite la stipulazione di appositi accordi nel rispetto della presente convenzione.
2. Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, e precisano gli impegni di cui all'articolo 4 e individuano le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.

Articolo 4 – Obbligo delle parti

1. Le Parti si impegnano a collaborare per l'attuazione dell'iniziativa congiunta, compatibilmente con le proprie risorse, avvalendosi del proprio personale e, qualora reputo necessario, reperire particolari professionalità funzionali ad attività specifiche, anche di competenze esterne.
2. L'assunzione di eventuali oneri finanziari e l'impiego delle risorse umane e materiali necessarie all'attuazione delle singole iniziative, programmi e progetti saranno definiti di volta in volta dagli accordi attuativi.

Articolo 5 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività previste le parti designano quali referenti:
 - per il Dipartimento, il Prof. Leopoldo Coen, mail leopoldo.coen@uniud.it,
 - per il Consorzio, l'Avv. Cristina Menegon, mail cristina.menegon@carniaindustrialpark.it.

Articolo 6 – Oneri Finanziari

1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Articolo 7 – Diritti di Proprietà intellettuale

1. Gli accordi attuativi regolano gli aspetti relativi all'uso di studi, pubblicazioni, documenti e di materiali elaborati e realizzati nell'ambito delle attività svolte in comune dal Dipartimento e dal Consorzio.

Articolo 8 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, per un ulteriore triennio, salva disdetta da comunicare entro tre mesi antecedenti alla scadenza, mediante raccomandata A/R o PEC.



2. Qualora alla scadenza della Convenzione uno o più programmi non risultino conclusi, questi dovranno comunque essere portati a termine secondo quanto previsto dai rispettivi accordi attuativi.
3. È facoltà delle parti recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, da comunicarsi per atto scritto con un preavviso pari a 180 (centottanta) giorni a mezzo raccomandata AR o PEC, fermo restando quanto previsto al comma 2.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto cartaceo, analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L’Università degli Studi di Udine rende disponibile l’informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del sito web www.uniud.it.
3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del rapporto giuridico ne discende, in conformità all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell’ambito delle proprie procedure interne.

Articolo 10 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Articolo 11 – Registrazione e Bollo

1. Le Convenzioni e gli accordi attuativi che presentano i caratteri del contenuto patrimoniale sono sottoposte alla registrazione secondo le disposizioni di legge.
2. La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione di rapporti giuridici tra le Parti e non ha contenuto economico.



**CARNIA
INDUSTRIAL
PARK**



Università degli Studi di Udine
Dipartimento di Scienze giuridiche

3. Nessuna spesa deriva dalla presente Convenzione che sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 12 - Informativa sul MOG

1. Il Consorzio si è dotato del MOG (modello di organizzazione, gestione e controllo) e rispettivo codice etico ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi consultabili sul sito istituzionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Carnia Industrial Park
Mario Gollino

UNIUD - Dipartimento di Scienze giuridiche
Prof. Elena D'Orlando